

Messaggio

numero

6439

data

11 gennaio 2011

Dipartimento

EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

Concerne

Adesione del Cantone Ticino all'Accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio

INDICE

GLOSSARIO.....	2
1. INTRODUZIONE	3
2. CONSIDERAZIONI GENERALI	3
2.1 Il sistema attuale.....	3
2.2 Le ragioni dell'Accordo	3
2.3 Il mandato costituzionale e la riforma della ripartizione dei compiti	4
3. LA SCELTA DI ADESIONE	4
4. GLI OBIETTIVI DELL'ACCORDO.....	5
5. CONTENUTO DELL'ACCORDO	5
5.1 Formalità per l'adesione	5
5.2 Commento articolo per articolo	6
6. LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELL'ADESIONE ALL'ACCORDO.....	20
6.1 Aumento dell'assegno massimo: da fr. 13'000.- a fr. 16'000.-	20
6.2 Modifica del metodo di calcolo.....	20
6.2.1 Il sistema attuale.....	20
6.2.2 Il sistema basato sul reddito disponibile semplificato	22
6.3 Durata sussidiata degli studi	24
7. CONSIDERAZIONI FINANZIARIE E D'IMPATTO AMMINISTRATIVO	24
7.1 La simulazione del sistema attuale e del nuovo metodo	24
7.2 Gli effetti sul numero dei beneficiari	25
7.3 Impatto finanziario	26
7.4 Impatto amministrativo.....	27
8. RELAZIONI CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO	27
9. ATTI PENDENTI.....	27
10. CONCLUSIONE	27

GLOSSARIO

Accordo intercantonale: Accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio

AELS: Associazione europea di libero scambio

CDPE: Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione

COSAS: Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale

CQI: convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri

Laps: Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000

Legge sui sussidi all'istruzione: Legge federale del 6 ottobre 2006 sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria

LT: Legge tributaria del 21 giugno 1994

RDS: reddito disponibile semplificato

UFS: Ufficio federale della statistica

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci pregiamo sottoporre l'adesione del Canton Ticino all'Accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio, nel senso di introdurre un'armonizzazione su scala nazionale dei principi e degli standard minimi per la concessione delle borse di studio.

1. INTRODUZIONE

La concessione delle borse di studio è parte integrante della politica della formazione della Confederazione e dei Cantoni.

Il Cantone deve promuovere un sistema moderno ed efficace di borse di studio in quanto rappresenta uno strumento di politica della formazione destinato a migliorare le pari opportunità, a ridurre le disparità sociali nel campo della formazione, a promuovere il ricambio e ad utilizzare al meglio il potenziale di formazione presente nella nostra società. A lungo termine, le borse di studio per la formazione permettono al Cantone di rimanere competitivo e attrattivo a livello economico, intellettuale e culturale.

2. CONSIDERAZIONI GENERALI

2.1 Il sistema attuale

I cantoni investono circa 280 milioni di franchi all'anno quale sostegno pubblico alla formazione sottoforma di assegni di studio e 30 milioni di franchi sottoforma di prestiti di studio.

In passato sono già stati effettuati alcuni tentativi per meglio armonizzare le legislazioni cantonali sulle borse di studio, iniziative che però hanno permesso di conseguire solo dei successi parziali. Già nel 1997 venne elaborato un progetto di accordo intercantonale; il progetto non riuscì tuttavia a superare gli scogli delle autonomie cantonali. Ciò nonostante nel 1997 la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) preparò un modello di legge che riprendeva i concetti contenuti nel progetto di accordo del 1994, raccomandando ai cantoni la sua applicazione almeno nelle condizioni quadro.

2.2 Le ragioni dell'Accordo

È importante rafforzare il sistema svizzero delle borse di studio a seguito delle aumentate possibilità formative e della ristrutturazione dei curricula di formazione e dell'incremento del numero di studenti registrato in questi ultimi decenni. Questa maggior offerta e questa estensione non si sono automaticamente tradotte in un miglioramento delle pari opportunità, ma hanno semplicemente contribuito ad elevare la soglia di selezione. I risultati delle ricerche condotte sulla riuscita non lasciano dubbi in proposito: l'origine sociale dell'individuo resta di gran lunga il fattore più importante. Elementi che pure hanno un'influenza, come la nazionalità, il domicilio o il genere (sesso maschile/femminile) svolgono pure un ruolo per quanto concerne il livello di formazione finale acquisito, ma la loro importanza è ben poca cosa rispetto allo statuto dei genitori. Diversi fattori legati allo statuto dei genitori esercitano un'influenza sul curriculum di formazione dei figli, in particolare il loro grado di formazione finale, il loro statuto professionale, il reddito della famiglia e, soprattutto, il tempo che può essere consacrato alla formazione dei figli. È tuttavia possibile ridurre l'influenza che può esercitare il fatto di disporre o meno di mezzi finanziari con la concessione di aiuti pubblici di incoraggiamento alla formazione che

garantiscono ai giovani di non dover rinunciare a determinati curricula di formazione unicamente per motivi finanziari.

2.3 Il mandato costituzionale e la riforma della ripartizione dei compiti

Il diritto in vigore affida in linea di principio ai cantoni la competenza nel settore delle borse di studio.

L'articolo costituzionale sulle borse di studio introdotto nel 1964 autorizzava comunque la Confederazione ad adottare misure destinate a promuovere la formazione, le borse o i prestiti, a complemento delle misure cantonali e nel rispetto dell'autonomia cantonale in materia di istruzione pubblica. La legge federale del 19 marzo 1965 sui sussidi alle spese cantonali per indennità di studio (RS 416.0) era la base legale dei contributi federali in questa materia, così come l'Ordinanza del 9 luglio 1965 sui sussidi alle spese cantonali per aiuti alla formazione. La legge definiva quali categorie di curricula di formazione potevano essere sostenuti e l'ordinanza fissava le condizioni e gli importi massimi delle borse di studio per le spese dei cantoni in materia di assegni di studio e di prestiti. I versamenti della Confederazione variavano a dipendenza della capacità finanziaria dei cantoni e in funzione delle spese che essi stessi sostengono per le borse di studio.

La riforma della perequazione finanziaria e la ripartizione dei compiti tra Confederazione e cantoni (NPC) ha portato delle modifiche anche in questo ambito, dissociando parzialmente i compiti.

L'art. 66 della Costituzione (Sussidi all'istruzione) prevede infatti che la Confederazione può sussidiare i cantoni per le loro spese in materia di sussidi all'istruzione concessi a studenti di scuole universitarie e di altri istituti superiori. Può promuovere l'armonizzazione intercantonale dei sussidi e stabilire principi per la loro concessione.

Il nuovo articolo costituzionale prevede che gli assegni e i prestiti di studio al di sotto del settore universitario (compreso il grado secondario II) sono di competenza esclusiva dei cantoni; la Confederazione non partecipa più al finanziamento degli assegni di studio a partire dal 1. gennaio 2008. Il suo contributo riguarda unicamente le formazioni di grado terziario e si basa sulla nuova Legge federale sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria promulgata nel 2006, legge che è entrata in vigore il 1. gennaio 2008.

Grazie agli standard minimi stabiliti per il settore terziario, la Confederazione può esercitare un'influenza rafforzata sul regime delle borse di studio. La nuova Legge federale del 6 ottobre 2006 attribuisce alla Confederazione le condizioni del sussidiamento degli aiuti finanziari del grado terziario nel quadro di standard minimi.

3. LA SCELTA DI ADESIONE

Vi è un'accresciuta necessità di armonizzare i criteri cantonali per la concessione delle borse di studio onde evitare che una persona perda il diritto ad una borsa di studio a seguito del cambiamento di cantone. Inoltre l'armonizzazione costituirebbe un netto miglioramento delle pari opportunità tra cittadini e cittadine dei diversi cantoni.

I temi che riguardano l'armonizzazione formale includono elementi come il domicilio legale, il domicilio determinante per il diritto ad una borsa o ancora la definizione delle condizioni generali per la sua concessione. L'armonizzazione materiale tratta invece argomenti come il calcolo, l'importo delle borse di studio e anche la determinazione della fascia degli aventi diritto.

È soprattutto nell'aspetto materiale delle borse di studio che si ritrovano le maggiori differenze tra i cantoni. Ad esempio si rileva che una stessa persona riceve una borsa il

cui importo può variare considerevolmente da un cantone all'altro. L'importo concesso in un cantone può essere persino il doppio rispetto a quello di un altro cantone.

Preso atto che la Confederazione si è ritirata dal settore delle borse di studio del grado secondario II (a seguito della NPC), vi è il rischio che i criteri cantonali per la concessione delle borse di studio si allontanino sempre più gli uni dagli altri. Da qui la necessità dell'Accordo intercantonale per evitare che ciò accada.

Se si considera l'entità della materia da regolamentare si constata, alla lettura delle disposizioni legali, che se anche la Confederazione ha la possibilità di fissare degli standard minimi per il grado terziario, in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 della Costituzione federale, il Parlamento federale, nell'elaborare la nuova Legge federale sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (legge sui sussidi all'istruzione), vi ha rinunciato in larga misura trattandosi di un'armonizzazione materiale. Così facendo il Parlamento ha ritenuto che l'armonizzazione del settore delle borse di studio non doveva trovare una sua collocazione nel contesto del progetto NPC.

4. GLI OBIETTIVI DELL'ACCORDO

Il comitato della CDPE ha deciso il 22 gennaio 2004 di includere il grado secondario II e il grado terziario nell'Accordo a seguito della NPC e del nuovo articolo costituzionale 66 cpv. 1. Questa scelta è giustificata dal fatto che tutti i cantoni dispongono di leggi cantonali che trattano sia il grado secondario II sia il grado terziario.

Inoltre l'Accordo tiene conto delle disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2006 sui sussidi all'istruzione e le precisa anche parzialmente.

L'Accordo intercantonale mira a promuovere l'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio in tutta la Svizzera per favorire l'uguaglianza delle opportunità di ogni individuo. L'Accordo garantisce infatti l'accesso alla formazione per gli strati della popolazione con reddito ridotto e la parità di trattamento per la popolazione residente straniera.

L'Accordo ha come obiettivo di assicurare l'armonizzazione formale (definire in materia uniforme ogni nozione giuridica relativa alle borse di studio come "prima formazione che dà accesso ad una professione", "formazione iniziale", "prestazione propria", "prestazioni di terzi", ecc., come pure i criteri importanti di natura formale in vista di accedere ad una borsa di studio come "il domicilio determinante in materia di borse di studio", "gli aventi diritto", ecc.) nel settore delle borse di studio e incoraggiare l'armonizzazione materiale (fissare gli standard minimi dell'armonizzazione materiale in modo da permettere l'accesso agli studi alle categorie della popolazione con reddito basso e la parità di trattamento per la popolazione straniera e ciò indipendentemente dalla regione e dal domicilio). L'applicazione dell'Accordo nella legislazione cantonale ticinese permette quindi di avere un modello di calcolo simile agli altri cantoni onde evitare disparità marcate tra un cantone e l'altro.

5. CONTENUTO DELL'ACCORDO

5.1 Formalità per l'adesione

L'Accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio è una convenzione tra cantoni ai sensi dell'articolo 48 della Costituzione federale (denominata concordato). Legalmente e formalmente è di rango equivalente a quello del Concordato scolastico del 1970 e degli accordi intercantonali sul riconoscimento dei diplomi (1993), sul finanziamento delle alte scuole (1997/98) e sull'armonizzazione della

scuola obbligatoria (2007). Per aderirvi ogni cantone deve semplicemente seguire le proprie prescrizioni legislative sull'adesione agli accordi intercantionali.

Questo Accordo non tocca in nessun caso la questione della compensazione intercantonale degli oneri e non è perciò sottomesso alla Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI).

Il commento contiene indicazioni su possibili adattamenti delle *norme cantonali in materia di borse di studio* ed evidenzia le eventuali conseguenze che potrebbero derivare ai cantoni dall'applicazione di una normativa intercantonale.

5.2 Commento articolo per articolo

I. Obiettivi e principi

Art. 1 - Scopo dell'accordo

Il presente accordo ha lo scopo di incoraggiare in tutta la Svizzera l'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio del grado secondario II e del grado terziario, in particolare

- a. fissando le norme minime concernenti le formazioni sussidiabili, la forma, l'importo, il calcolo e la durata del diritto alla borsa di studio;*
- b. definendo il domicilio determinante per la concessione di una borsa di studio e*
- c. prestando particolare attenzione alla collaborazione tra i cantoni firmatari e la Confederazione.*

L'articolo 1 descrive gli obiettivi dell'accordo, cioè l'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio (grado secondario II e grado terziario), attraverso la definizione delle nozioni specifiche che danno diritto alle borse di studio e dei criteri di natura formale, per mezzo di standard minimi applicabili ai contenuti materiali e ponendo le basi per una collaborazione vincolante tra i cantoni firmatari.

Fissare norme minime (*lett. a*) significa obbligare i cantoni firmatari a rispettare almeno alcune norme basilari per le formazioni sussidiabili, la forma del contributo, il suo importo, il suo calcolo e la sua durata, ma nel contempo permette di lasciare loro la libertà di decidere norme cantonali più generose.

La regolamentazione vincolante del domicilio determinante ai fini della concessione di una borsa di studio (*lett. b*) crea una regola di competenza chiara e precisa.

La *lettera c* obbliga i cantoni firmatari a collaborare tra loro.

Art. 2 - Obiettivi delle borse di studio

La concessione delle borse di studio deve permettere di migliorare la frequenza dei curricoli di formazione offerti in tutta la Svizzera, in particolare

- a. promuovendo le pari opportunità;*
- b. facilitando l'accesso alla formazione;*
- c. contribuendo ad assicurare le condizioni minime esistenziali durante la formazione;*
- d. garantendo la libera scelta della formazione e dell'istituto di formazione e*
- e. incoraggiando la mobilità.*

L'articolo 2 considera come obiettivo ultimo quello di migliorare l'uso della potenziale capacità formativa disponibile in Svizzera e le lettere da *a* a *e* enumerano gli obiettivi principali che la concessione delle borse di studio permette di realizzare in materia di politica della formazione e di politica sociale.

Art. 3 - Sussidiarietà della prestazione

La borsa di studio è concessa quando la capacità finanziaria della persona interessata, quella dei suoi genitori e di altre persone legalmente tenute a provvedere al suo sostentamento, così come le prestazioni provenienti da terzi, sono insufficienti.

L'articolo 3 menziona espressamente il principio della sussidiarietà: la borsa di studio è concessa quando la capacità finanziaria della persona in formazione, dei suoi genitori e di altre persone tenute legalmente ad assisterla finanziariamente, o le prestazioni provenienti da terzi, non sono sufficienti.

Fra le "altre persone legalmente tenute a provvedere al suo sostentamento" vi è ad esempio il coniuge. Le prestazioni "provenienti da terzi" sono ad esempio le prestazioni complementari e le prestazioni di fondazioni o di privati.

Art. 4 - Collaborazione

¹*Nell'intento di armonizzare il sistema delle borse di studio, i cantoni firmatari incoraggiano la reciproca collaborazione e lo scambio di informazioni e di esperienze, come pure con la Confederazione e con gli organi nazionali interessati.*

²*Essi assicurano reciproca assistenza sul piano amministrativo.*

L'articolo 4 regola la collaborazione tra i cantoni firmatari in modo da poter raggiungere gli obiettivi importanti previsti dall'accordo intercantonale. Questa disposizione deve anche menzionare espressamente la collaborazione con la Confederazione che suddivide i contributi federali per le borse di studio del grado terziario, conformemente all'articolo 66 Cost., in relazione alla legge del 6 ottobre 2006 sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria. Il capoverso 2 obbliga inoltre i cantoni firmatari ad assicurare reciproca assistenza sul piano amministrativo. Per reciproca assistenza s'intende il sostegno, espressamente richiesto, di un'istanza a un'altra, quando l'intervento domandato alla prima consente all'altra istanza un concreto aiuto nell'assolvimento dei suoi compiti. L'assistenza reciproca, praticata caso per caso, è vincolata al segreto d'ufficio e alla protezione dei dati personali.

II. Diritto a una borsa di studio

Art. 5 - Beneficiari di una borsa di studio

¹*I beneficiari di una borsa di studio sono:*

- a. *le persone di nazionalità svizzera domiciliate in Svizzera, con riserva della lettera b;*
- b. *le cittadine e i cittadini svizzeri i cui genitori vivono all'estero o le cittadine e i cittadini svizzeri che vivono all'estero senza i loro genitori, per delle formazioni seguite in Svizzera, solo se nel luogo di domicilio all'estero non ne hanno diritto per carenza di competenza;*
- c. *le persone di nazionalità straniera in possesso di un permesso di domicilio o le persone titolari di un permesso di dimora se soggiornano legalmente in Svizzera da cinque anni;*
- d. *le persone domiciliate in Svizzera e riconosciute come rifugiati o apolidi dalla Svizzera e*
- e. *le cittadine e i cittadini degli Stati membri dell'UE/AELS, conformemente all'accordo di libera circolazione tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Europea e gli Stati Membri o la Convenzione AELS, sono trattati, in materia di borse di studio, come le cittadine e i cittadini svizzeri, così come le cittadine e i cittadini degli Stati con i quali la Svizzera ha concluso degli accordi internazionali in materia.*

²*Le persone che soggiornano in Svizzera esclusivamente per motivi di formazione non hanno diritto alle borse di studio.*

³*La domanda per la concessione di una borsa di studio deve essere presentata al cantone nel quale la persona in formazione ha il suo domicilio determinante.*

L'articolo 5 definisce le categorie di persone che possono beneficiare di un contributo finanziario, anche se riferite a una sola delle condizioni richieste per ottenere una borsa di studio.

- *lettera a:* Le persone di nazionalità svizzera e domiciliate in Svizzera.
- *lettera b:* Gli svizzeri e le svizzere dell'estero possono ricevere una borsa di studio solo per una formazione seguita in Svizzera e unicamente se non hanno la possibilità di riceverne una dallo Stato straniero nel quale essi vivono normalmente.

La situazione cambia a seconda che si tratti di uno Stato membro dell'UE/AELS o di un Paese extra-europeo. In effetti, conformemente agli accordi bilaterali, le salariate e i salariati svizzeri residenti nell'UE/AELS e i loro figli hanno diritto alle stesse prestazioni riconosciute agli abitanti del paese nel quale risiedono.

Il presente accordo non obbliga quindi i cantoni a assegnare delle borse di studio a persone che sono sotto la giurisdizione di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS. Questo vale anche quando nel caso in cui lo stato implicato, ad esempio la Francia, non prevede borse di studio per studi svolti all'estero o in assenza di un vero sistema di borse di studio. Questo significa che le famiglie svizzere che vivono nell'UE/AELS non potranno, invocando il presente accordo, fare valere il diritto a una borsa di studio da parte della Svizzera, né dei diritti a una formazione in Svizzera.

Trattandosi di standard minimi quelli definiti dall'accordo, i cantoni possono tuttavia attribuire delle borse di studio ai cittadini svizzeri residenti nell'UE/AELS.

Per le persone che soggiornano in Svizzera unicamente per motivi di studio e i cui genitori sono domiciliati in uno Stato europeo (Stati membri UE/AELS), sono questi Stati che sono competenti in materia, e ciò indipendentemente dal domicilio in Svizzera della persona in formazione. In questo caso i cantoni non sono obbligati a concedere delle borse di studio.

Al contrario, la situazione è diversa se una persona decide di soggiornare in Svizzera al fine di esercitare un'attività lucrativa e decide successivamente di cominciare degli studi. In questo caso gli Stati membri dell'UE/AELS non sono competenti per concedere delle borse di studio e questa persona ha il diritto a una borsa di studio in Svizzera da parte di un cantone, in genere il cantone d'origine. Se la persona ha svolto un'attività lucrativa in modo continuato e per almeno due anni in un cantone, sarà questo ultimo a essere competente in materia.

In assenza di accordi specifici con gli Stati extra-europei, la Svizzera è competente, di regola, per la concessione di borse di studio.

- *lettera c:* vi rientrano le persone di nazionalità straniera in possesso di un permesso di domicilio (permesso C) o residenti in Svizzera da cinque anni e in possesso di un permesso di dimora (permesso B). Le condizioni per la concessione di un permesso di domicilio sono regolamentate dalla Legge sugli stranieri o tramite accordi speciali; esse presuppongono generalmente una durata di soggiorno di cinque o dieci anni. Secondo la Legge sugli stranieri, il permesso di domicilio è concesso al congiunto di una cittadina svizzera o alla congiunta di un cittadino svizzero dopo cinque anni di soggiorno, come pure alle persone i cui sforzi d'integrazione sono stati coronati da successo. La Svizzera ha concluso degli accordi di residenza con molti paesi, accordi che prevedono la concessione del permesso di domicilio dopo cinque anni.

Tenendo presenti le discussioni in corso sull'integrazione delle persone straniere, non bisogna limitare il diritto a una borsa di studio alle sole persone che beneficiano di un permesso di domicilio, ma bisogna estenderlo a quelle che beneficiano di un permesso di dimora (permesso B) se, nel momento in cui viene presentata la domanda di sussidio, queste persone hanno soggiornato in Svizzera per almeno cinque anni in conformità con le disposizioni che regolano il soggiorno degli stranieri. I soggiorni precedenti in qualità di richiedenti l'asilo o le persone ammesse a titolo provvisorio, sono considerati nel calcolo della durata; non lo sono invece i soggiorni illegali.

La regola qui definita per le borse di studio permette di trattare le persone che non appartengono agli Stati che dispongono di un accordo con la Svizzera (per es. ex-Jugoslavia, Turchia, Paesi Africani) allo stesso modo di quelle provenienti dagli Stati firmatari i cui cittadini ottengono un permesso di domicilio già dopo cinque anni (USA, Canada).

- *lettera d*: riguarda le persone rifugiate o apolidi riconosciute dalla Svizzera.
- *lettera e*: Gli accordi bilaterali si ripercuotono sulle persone di un paese membro dell'UE o dell'AELS. L'accordo bilaterale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri (accordo sulla libera circolazione delle persone), così come l'accordo AELS, contengono disposizioni importanti concernenti il diritto dei cittadini di questi paesi che vivono da noi per ottenere borse di studio da parte della Svizzera. Questa normativa si applica alle nazioni di tutti i paesi dell'UE e dell'AELS.

I cittadini dei paesi firmatari dell'accordo, UE e AELS, sono trattati come le persone di nazionalità svizzera quando si tratta di persone che lavorano e sono domiciliate in Svizzera; questo vale anche per i loro figli.

Il *capoverso 2* menziona che le persone che soggiornano in Svizzera solo per motivi di studio (cpv. 1, lett. c) non hanno diritto a borse di studio (art. 26 CC).

Il *capoverso 3* definisce presso quale cantone occorre presentare una domanda di borsa di studio: si tratta del cantone in cui la persona in formazione ha il suo domicilio determinante ai fini di una borsa di studio.

Art. 6 - Domicilio determinante per la concessione di una borsa di studio

¹*Fa stato quale domicilio determinante per la concessione di una borsa di studio:*

- a. *il domicilio civile dei genitori o la residenza dell'ultima autorità tutoria competente, con riserva della lettera d;*
- b. *il cantone di origine, con riserva della lettera d, per le cittadine e i cittadini svizzeri i cui genitori non sono domiciliati in Svizzera o per le cittadine e i cittadini svizzeri che vivono all'estero senza i loro genitori;*
- c. *il domicilio civile per i rifugiati e gli apolidi maggiorenni riconosciuti dalla Svizzera i cui genitori hanno il loro domicilio all'estero, oppure gli orfani; questa regola si applica ai rifugiati fintanto che la loro presa a carico compete a un cantone firmatario dell'accordo e d. il cantone nel quale i richiedenti maggiorenni, prima di iniziare la formazione per la quale richiedono una borsa di studio, hanno avuto il domicilio per almeno due anni e hanno svolto, dopo aver conseguito una prima qualifica professionale, un'attività lucrativa tale da garantirsi l'indipendenza finanziaria dai genitori.*

²*Se i genitori non hanno il loro domicilio civile nello stesso cantone fa stato il domicilio civile del genitore che esercita l'autorità parentale, oppure il domicilio del genitore che ha detenuto per ultimo l'autorità parentale; quando questa è esercitata congiuntamente fa stato il domicilio del genitore che in modo preponderante convive con il figlio in formazione o il domicilio del genitore che ha esercitato l'autorità parentale per ultimo. Se i genitori si sono domiciliati in cantoni differenti dopo la maggiore età del richiedente una borsa di studio fa stato il cantone di domicilio del genitore presso cui il richiedente ha la residenza principale.*

³*In presenza di più cantoni d'origine fa stato quello con la cittadinanza più recente.*

⁴*Una volta definito il domicilio determinante lo stesso resta valido fino alla definizione di uno nuovo.*

La base di questa disposizione è data dalla regolamentazione della Legge federale sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (Legge sui sussidi all'istruzione) del 6 ottobre 2006.

In linea prioritaria è il cantone nel quale sono domiciliati i genitori (o il possessore dell'autorità parentale) che determina il domicilio determinante per il diritto a una borsa di studio per le persone in formazione (*cpv. 1 lett. a*).

Per gli svizzeri e le svizzere dell'estero, il domicilio determinante è il loro cantone di origine (*cpv. 1 lett. b*).

Per le persone maggiorenni, i rifugiati e gli apolidi residenti e riconosciuti dalla Svizzera, e i cui genitori hanno il loro domicilio all'estero, il domicilio determinante è il cantone designato per la loro presa a carico (*cpv. 1 lett. c*).

Il *capoverso 1 lettera d* concerne le persone maggiorenni che hanno concluso una prima formazione che dà loro accesso a una professione (diploma riconosciuto che abilita all'esercizio di una professione) - prima dell'inizio della formazione per la quale richiedono una borsa di studio - e che sono state domiciliate per almeno due anni nel cantone dove hanno esercitato un'attività lucrativa che le ha rese finanziariamente indipendenti. Se le condizioni cumulative sono soddisfatte il domicilio determinante si trova in quel cantone.

Il *capoverso 2* precisa il domicilio nel caso in cui entrambi i genitori non vivono nello stesso cantone.

Il *capoverso 3* si applica quando gli svizzeri o le svizzere dell'estero sono originari di più cantoni.

Il *capoverso 4* rafforza l'obiettivo della nozione di domicilio determinante che è quella di avere *un solo* cantone competente per ogni persona in formazione che richiede una borsa di studio. Si tratta in particolare di evitare che una persona che cambia cantone non abbia *più* un domicilio determinante o, al contrario, che ne abbia *diversi*.

Art. 7 - Esercizio di un'attività professionale

¹*Quattro anni di attività professionale che consentono di assicurare l'indipendenza finanziaria del richiedente di una borsa di studio sono considerati al pari di una prima formazione che dà accesso a una professione.*

²*È considerata come attività professionale anche la cura della famiglia con dei minorenni o con delle persone che necessitano di cure, il servizio militare, il servizio civile e la disoccupazione.*

L'*articolo 7* concretizza le nozioni definite all'*articolo 6 capoverso 1 lettera d* ossia "la prima formazione che dà accesso a una professione" e "l'indipendenza finanziaria". Questa disposizione precisa che quattro anni di esercizio di un'attività professionale che rende possibile l'indipendenza finanziaria della persona che richiede una borsa di studio valgono al pari di una prima formazione che dà accesso a una professione. Per "attività professionale" si intende anche l'occuparsi della gestione di una famiglia composta di minori o di persone che necessitano di cure, il servizio militare, il servizio civile e la disoccupazione. Quindi, in sintonia con l'*articolo 6 capoverso 1 lettera d*, l'*articolo 7* conferisce al cantone di domicilio il ruolo di domicilio determinante in materia di borsa di studio, se la persona che ne fa richiesta vi abbia lavorato per 6 anni.

Art. 8 - Curricoli di formazione sussidiabili

¹*Sono sussidiabili, conformemente all'articolo 9, i curricoli di formazione e di studio riconosciuti dai cantoni per:*

- a. *la formazione del grado secondario II o del grado terziario, richiesta per l'esercizio della professione imparata e*
- b. *i corsi obbligatori di preparazione agli studi del grado secondario II e del grado terziario, come pure i corsi passerella e le soluzioni transitorie.*

²Il diritto a una borsa di studio termina con l'ottenimento

- a. nel grado terziario A, di un bachelor o di un master consecutivo,
- b. nel grado terziario B, di un esame professionale federale, di un esame professionale federale superiore o di un diploma di scuola superiore.

³Gli studi proseguiti in una scuola universitaria dopo l'ottenimento di un titolo di grado terziario B danno diritto a una borsa di studio.

La borsa di studio è attribuita solo per una formazione del grado secondario II o del grado terziario, come pure per i corsi obbligatori che portano a una formazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 9, i corsi passerella e le misure transitorie.

Le formazioni del grado terziario A danno diritto a una borsa di studio fino all'ottenimento del primo master (rilasciato alla fine degli studi da un'università, un politecnico federale o una scuola universitaria professionale). Per il grado terziario B, il primo titolo di studio corrisponde sia all'esame professionale federale (sancito da un attestato federale professionale, per es. come specialista in economia bancaria, specialista in logistica, agente di polizia) sia all'esame professionale federale superiore (che dà diritto a un diploma federale generalmente conosciuto con il termine di maestria federale, per es. lo chef di cucina, il capo della logistica, l'intendente diplomata) sia al diploma di una scuola specializzata superiore (ad es. tecnico dipl. SSS, infermiere dipl. SSS).

Si rileva che i corsi universitari seguiti dopo l'ottenimento di un diploma terziario B danno ugualmente diritto a una borsa di studio.

Art. 9 - Formazioni riconosciute

¹Una formazione è riconosciuta quando si conclude con un diploma riconosciuto a livello svizzero dalla Confederazione o dai cantoni firmatari.

²Una formazione che prepara al conseguimento di un diploma riconosciuto a livello federale o cantonale può essere riconosciuta dai cantoni firmatari.

³I cantoni firmatari possono riconoscere, per i loro aventi diritto, altre formazioni sussidiabili.

Formazioni in Svizzera

In linea di principio, le formazioni del grado secondario II riconosciute a livello svizzero - tramite accordi intercantionali - o dalla Confederazione danno il diritto a una borsa di studio. Per contro, l'articolo 9 capoverso 1 prevede che una formazione riconosciuta che dà diritto a una borsa di studio da parte di un solo cantone non comporta automaticamente il riconoscimento di questo diritto da parte degli altri cantoni.

Di seguito le basi legali dalle quali deriva il riconoscimento a livello nazionale di una formazione in materia di borse di studio.

Relativamente alle formazioni del grado *terziario* le istanze cantonali o federali riconoscono come curricula di formazione o diplomi:

- *gli esami professionali federali e gli esami professionali federali superiori*: la Confederazione promulga le prescrizioni a questo proposito (art. 28 LFPr5),
- *le scuole specializzate superiori*: riconoscimento federale sulla base dell'articolo 29 LFPr,
- *le scuole universitarie professionali (SUP)*: riconoscimento/autorizzazione federale sulla base dell'articolo 7 LSUP6; accreditamento in tutti i casi sulla base dell'articolo 17, lettera a, LSUP,
- *le formazioni degli insegnanti*: riconoscimento a livello svizzero dalla Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) sulla base dell'Accordo intercantionale del 18 febbraio 1993 sul riconoscimento dei diplomi,

- *la formazione dei formatori e dei responsabili della formazione professionale*: riconoscimento federale secondo gli articoli da 45 a 48 LFPr,
- *le università*: riconoscimento attraverso la legge federale dell'8 ottobre 1999 sull'aiuto alle università (LAU). Le scuole politecniche federali sono riconosciute come università.

Trattandosi delle formazioni del *grado secondario II*, sono riconosciuti i curricula di formazione e i diplomi delle *scuole di formazione generale* (licei/scuole specializzate) alla condizione che il curriculum di formazione, rispettivamente il certificato finale rilasciato dalla scuola nel quadro della procedura prevista a questo scopo, sia stato valutato e riconosciuto dalle autorità competenti:

- *le formazioni, rispettivamente i diplomi di maturità liceale*: riconoscimento del Dipartimento federale dell'interno (DFI) e del Comitato della CDPE sulla base rispettivamente dell'ordinanza del 15 febbraio 1995 del DFI e del regolamento del 16 gennaio 1995 della CDPE sul riconoscimento dei certificati di maturità liceale;
- *i diplomi di fine studio delle scuole specializzate (di cultura generale)*: riconoscimento sulla base del Regolamento concernente il riconoscimento dei certificati rilasciati dalle scuole specializzate del 12 giugno 2003.

Nel settore della *formazione professionale di grado secondario II*, il riconoscimento si riferisce alle seguenti basi legali:

- *la formazione professionale di base*: riconoscimento in applicazione delle ordinanze federali promulgate conformemente agli articoli 17 e 19 LFPr, e
- *la maturità professionale*: riconoscimento secondo l'articolo 25 LFPr.

Riconoscimento dei corsi di preparazione agli esami professionali federali e agli esami professionali federali superiori

Spesso i corsi di preparazione agli esami professionali federali (superiori) sono proposti da istituti privati. Possono essere riconosciuti dall'autorità cantonale competente nella misura in cui è riconosciuta l'istanza preposta all'esame.

Formazioni all'estero

Nel caso di formazioni equivalenti è pure possibile subsidiare formazioni all'estero, riservato il rispetto delle condizioni espresse all'articolo 14.

Trattandosi del settore delle borse di studio non esistono criteri unitari che consentono di definire l'equivalenza delle formazioni. Se del caso potrebbero essere applicati per analogia i criteri previsti per stabilire l'equivalenza dei diplomi secondo le direttive dell'UE 89/48/CEE, 92/51 CEE e 2001/19/CE. Quest'ultime permettono di valutare l'equivalenza dei curricula di formazione, la durata e i contenuti della formazione nel quadro delle procedure di riconoscimento dei diplomi professionali stranieri (libera circolazione delle persone CH-UE), unitamente all'esame di autorizzazione all'esercizio di una professione. A ogni modo compete alle autorità cantonali decidere se e in quale misura vi sia la possibilità di riconoscere un'equivalenza in materia di borse di studio.

Scambio di informazioni tra cantoni

Non è sempre facile classificare senza problemi nelle categorie sopramenzionate tutti i curricula di formazione che si possono riscontrare nel panorama formativo svizzero. Da diversi anni la Conferenza intercantonale delle borse di studio (CIBS) si sforza di aiutare i cantoni nella comprensione reciproca dei vari sistemi delle borse di studio. Un primo passo potrebbe consistere nello scambiare almeno le informazioni sui chiarimenti operati, così come sulle pratiche proprie a ogni cantone, per mezzo del sito web riservato alle borse di studio.

Art. - 10 Prima e seconda formazione, formazioni continue

¹Le borse di studio sono versate almeno per la prima formazione per la quale si ha diritto.

²I cantoni firmatari possono ugualmente versare delle borse di studio per una seconda formazione o per una formazione continua. Di principio vengono riconosciute borse di studio per la prima formazione.

I cantoni firmatari hanno inoltre il diritto di concedere borse di studio per le seconde formazioni (per esempio secondi studi universitari), le formazioni continue (ad esempio il diploma postgrade o il *Master of advanced studies*), i perfezionamenti professionali, ecc. (cpv. 2). Tuttavia queste formazioni non fanno parte del campo di applicazione del presente accordo.

Art. 11 - Condizioni richieste per una formazione

È ritenuto idoneo al diritto di concessione di una borsa di studio chiunque soddisfi le condizioni di ammissione e di promozione relative al curriculum di formazione.

L'articolo 11 chiarisce il principio che le borse di studio derivanti dall'accordo non sono delle borse di studio riconosciute in funzione della prestazione, legate ad esempio alle note o alla media dei risultati ottenuti. Per contro è sufficiente che le condizioni di ammissione e di promozione relative al curriculum di formazione siano soddisfatte per averne diritto.

III. Borse di studio

Art. 12 - Forme di borse di studio e limite d'età

¹Rientrano nelle borse di studio

- a. gli assegni di studio, contributi finanziari unici o periodici, non rimborsabili e
- b. i prestiti di studio, unici o periodici, rimborsabili.

²I cantoni possono stabilire un'età massima al di là della quale il diritto a un assegno di studio è escluso. All'inizio della formazione questo limite non può essere inferiore ai 35 anni.

³I cantoni possono stabilire liberamente un limite di età per l'assegnazione del prestito.

L'articolo 12 definisce che la borsa di studio può essere concessa sotto forma di assegno o di prestito secondo il capoverso 1.

Il capoverso 2 fissa un limite d'età per accedere a una borsa di studio. I cantoni sono liberi di fissare un'età massima al di là della quale non esiste più il diritto a una borsa di studio; questo limite non può tuttavia essere inferiore a 35 anni al momento dell'inizio della formazione. Se una persona supera l'età limite nel corso della formazione la borsa di studio viene riconosciuta per tutta la durata della formazione.

I cantoni possono fissare liberamente un limite d'età per i prestiti di studio.

Spiegazioni complementari

Anche se in questi ultimi anni, in occasione di revisioni delle legislazioni cantonali sulle borse di studio, la tendenza è stata di introdurre, aumentare o persino di sopprimere l'età limite per ottenere una borsa di studio, si riscontrano oggi sull'argomento differenze tra le normative cantonali. L'età limite dei 35 anni permette d'assicurare la presa a carico di una formazione che si sviluppa dopo una pausa professionale o familiare. Poiché questa norma è una regola minima, va da sé che i cantoni possono continuare a prevedere un'età limite superiore, come pure a non applicare nessun limite d'età.

Art. 13 - Durata del diritto a una borsa di studio

¹La borsa di studio è concessa per la durata della formazione; se i curricula prevedono più anni di formazione gli assegni e i prestiti di studio possono essere concessi fino a due semestri oltre la durata regolamentare.

²In caso di cambiamento del curriculum di formazione, il diritto alla borsa di studio è valido una sola volta. La durata di questo diritto è stabilita di principio sulla base della nuova formazione; i cantoni hanno tuttavia la possibilità di dedurre da questa durata i semestri della prima formazione.

L'articolo 13 fissa la durata delle borse di studio. Il capoverso 1 precisa che la borsa di studio può ancora essere accordata, se necessario, fino a due semestri al di là della durata regolamentare degli studi, quando questi durano più anni. La normativa deriva dalle disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2006 sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria.

Il capoverso 2 precisa che un primo cambiamento del curriculum di formazione non fa perdere il diritto alla borsa di studio. In questo caso è la durata della nuova formazione che è determinante. Conformemente al capoverso 1, il versamento della borsa di studio è garantito fino a due semestri oltre la durata regolamentare della formazione, quando il curriculum prevede più anni di formazione. I cantoni hanno inoltre la possibilità di sottrarre da questa nuova durata quella della prima formazione.

Art. 14 - Libera scelta degli studi e dell'istituto di formazione

¹La concessione di borse di studio non deve limitare la libera scelta di un curriculum di formazione riconosciuto.

²Per le formazioni all'estero sono richieste, di principio, le stesse condizioni previste per una formazione equivalente in Svizzera.

³Se il curriculum di formazione liberamente scelto di una formazione riconosciuta non è economicamente il più conveniente, l'importo sussidiabile può essere ridotto. La borsa di studio deve in ogni caso tener conto almeno delle spese personali che sarebbero ugualmente derivate dalla formazione meno onerosa.

L'articolo 14 prevede il principio della libera scelta di una formazione riconosciuta (istituto e luogo di formazione). Quando un richiedente decide di non seguire la formazione meno cara, il cantone non è tenuto ad assumerne la differenza (cpv. 2). Esso deve soltanto considerare le spese di sostentamento che la persona in formazione avrebbe ugualmente avuto scegliendo la soluzione meno onerosa (ad es. scuola pubblica invece di un istituto privato). Se il richiedente non sceglie il luogo di formazione più vicino (ma sceglie per esempio una scuola universitaria di un altro cantone), i cantoni sono tenuti a versare unicamente il sussidio che gli avrebbero accordato se avesse frequentato l'istituto più vicino (non sono quindi obbligati a considerare le spese supplementari generate da questa scelta né le spese di alloggio in prossimità del campus).

Il capoverso 3 precisa che per le formazioni all'estero al richiedente sono chieste le stesse condizioni previste per uno studio analogo in Svizzera, per accedere a una formazione equivalente. Per le formazioni o i soggiorni linguistici all'estero che fanno parte del curriculum di formazione, in linea di principio, verrà considerata la totalità dei costi.

Art. 15 - Importo sussidiabile

¹L'importo annuo massimo di una borsa di studio è

- a. per una persona in formazione del grado secondario II almeno CHF 12'000.-
- b. per una persona in formazione del grado terziario almeno CHF 16'000.-

²Per ogni figlio a carico della persona in formazione l'importo previsto dal capoverso 1 è aumentato di CHF 4'000.-.

³La Conferenza dei cantoni firmatari può adattare gli importi al rincaro.

⁴Per le formazioni del grado terziario è possibile sostituire in parte l'assegno con un prestito (frazionamento), l'assegno deve tuttavia rappresentare almeno i due terzi della borsa di studio concessa.

⁵Il cantone può definire liberamente il rapporto tra assegni/prestiti per gli importi attribuiti in aggiunta a quelli previsti dal capoverso 1.

L'articolo 15 definisce l'importo annuo massimo di una borsa di studio completa. Si tratta di standard minimi; i cantoni firmatari possono andare oltre questa cifra, ma non al di sotto dell'importo stabilito.

Affinché l'importo annuo sia concesso, occorre che determinate condizioni specifiche siano ossequiate, per esempio che le persone in formazione siano costrette a vivere fuori dall'abitazione della famiglia.

Il capoverso 2 assicura alla persona in formazione un importo superiore quando ha figli a carico.

Capoverso 3 La Conferenza dei cantoni firmatari ha la possibilità, se c'è una maggioranza dei due terzi dei membri, di adattare gli importi previsti al capoverso 1 al rincaro.

Capoverso 4 Per le formazioni del grado terziario è possibile frazionare la borsa di studio in un assegno e in un prestito. Almeno i due terzi della borsa di studio deve essere versata sotto forma di assegno.

Capoverso 5 Quando l'importo concesso è superiore a quello previsto al capoverso 1, il cantone può frazionare il supplemento definendo liberamente il rapporto assegni/prestiti.

Art. 16 - Formazioni con strutture particolari

¹Se i curricoli di studio comportano delle particolarità nella loro organizzazione temporale, o nel loro contenuto, occorre tenerne debitamente conto nella concessione degli assegni e dei prestiti di studio.

²È possibile prolungare proporzionalmente la durata degli studi che danno diritto a una borsa di studio quando per ragioni professionali, sociali, familiari o di salute la formazione può essere seguita solo a tempo parziale.

L'articolo 16 propone semplicemente il testo della legge federale del 6 ottobre 2006 sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria che è imperativo per i cantoni, almeno per il grado terziario. Il capoverso 2 di questo articolo riporta concretamente i principi della legge.

Il capoverso 2 considera l'evoluzione sociale che tende sempre più verso una maggiore formazione seguita a tempo parziale (compresa quella svolta parallelamente all'esercizio di una professione). In presenza di motivi giustificati occorre prolungare la durata degli studi che dà diritto a un contributo; le autorità cantonali hanno tuttavia il diritto di chiedere di comprovare che la formazione non possa essere seguita a tempo pieno per ragioni sociali, familiari o di salute.

IV. Calcolo dei contributi

Art. 17 - Principio

Le borse di studio sono un contributo alle necessità finanziarie di una persona in formazione.

L'*articolo 17* chiarisce che le borse di studio sono soltanto un *contributo* ai costi degli studi e di sostentamento di una persona in formazione e che esse non coprono per intero i costi legati a una formazione.

Art. 18 - Calcolo delle necessità finanziarie

¹La borsa di studio copre le spese di mantenimento e di formazione necessarie nella misura in cui superano la prestazione ragionevolmente esigibile dal richiedente o dalla richiedente, la prestazione dei suoi genitori, quella di altre persone legalmente obbligate o quella di terzi. I cantoni firmatari definiscono i bisogni finanziari tenendo conto dei seguenti principi:

- a. *preventivo della persona in formazione*: sono tenute in considerazione le spese di mantenimento e di formazione ed eventualmente dell'affitto. La persona può essere comunque chiamata a dare un proprio contributo minimo. I beni disponibili o, eventualmente, il salario dell'apprendistato possono essere presi in considerazione. La definizione del proprio contributo deve tenere conto della struttura della formazione.
- b. *preventivo della famiglia*: la prestazione dei terzi può essere calcolata solo sul reddito disponibile dopo la copertura del fabbisogno di base dei terzi e della loro famiglia.

²Il calcolo delle necessità finanziarie può essere definito con un importo forfetario. Nella definizione delle necessità di base di una famiglia il risultato non può essere inferiore alle norme stabilite dal cantone.

³Il calcolo delle necessità finanziarie effettuato conformemente ai capoversi 1 e 2 può eventualmente essere diminuito in funzione di un reddito complementare della persona in formazione solo se la somma della borsa di studio e degli altri introiti supera i costi di formazione e di mantenimento considerati nel luogo di formazione.

L'*articolo 18* definisce in quale modo calcolare il fabbisogno finanziario di una persona in formazione. Occorre partire dal principio enunciato al *capoverso 1* secondo il quale le borse di studio si calcolano in base all'importo scoperto dopo aver tenuto conto della prestazione ragionevolmente esigibile dal richiedente o dalla richiedente, della prestazione dei suoi genitori, quella di altre persone legalmente obbligate o da terzi. Viene calcolata, da una parte, la differenza che esiste tra la somma dei costi di formazione e dei costi generali e, dall'altra, la somma del contributo personale, di quello dei genitori e di altre persone legalmente tenute o di altri terzi. Se la seconda somma è inferiore alla prima si compensa lo scoperto per mezzo di una borsa di studio. Il *capoverso 1* definisce inoltre due principi che i cantoni firmatari devono rispettare fissando le quote dei loro contributi.

Capoverso 1 lettera a: Preventivo della persona in formazione

Aggiunte ai contributi ragionevolmente esigibili da parte dei genitori, le borse di studio dovrebbero coprire l'insieme dei costi di sostentamento personale e quelli direttamente imputabili alla formazione. Le spese di formazione inglobano le tasse di studio, le spese per il materiale scolastico, le spese di trasporto e per il pranzo consumato fuori casa a causa della formazione. Il fabbisogno di base comprende i costi per l'abbigliamento, le cure mediche, le spese di comunicazione, le piccole spese e, nel caso in cui la lunghezza del tragitto scolastico o altre ragioni rendessero i tragitti di andata e ritorno troppo onerosi, i costi dell'affitto, come pure le spese accessorie dell'affitto. I costi relativi al sostentamento personale e i costi della formazione sono calcolati separatamente. Per una persona in formazione è esigibile una sua ragionevole prestazione. Si può ad esempio dedurre dall'importo della borsa di studio l'eventuale sostanza personale e/o una parte del suo reddito conseguito nel corso della formazione. Se la persona consegue un reddito da un'attività professionale, resta riservato il *capoverso 2*. È senz'altro lecito attendersi dalla persona in formazione che finanzia essa stessa una parte delle sue spese personali e dei suoi studi con il reddito di un'attività professionale.

Al fine di evitare abusi e quando si tratta di persone che hanno esercitato per diversi anni un'attività professionale, sia prima dell'inizio della loro formazione sia durante un periodo di interruzione degli studi, i cantoni possono - in casi particolari - ricorrere al criterio del reddito e della sostanza ipotetici. Questo vale in particolare nel caso di interruzione degli studi tra il bachelor e il master. Occorre ricordare che un master è riconosciuto come primo diploma di formazione anche dopo un lungo periodo di interruzione degli studi.

Capoverso 1 lettera b: Budget della famiglia

Non è possibile intaccare il fabbisogno di base della famiglia o delle persone legalmente tenute a risponderne, necessità che si compongono essenzialmente dell'affitto, delle spese di mantenimento personale, delle assicurazioni, delle imposte e degli assegni sociali. Si devono perciò distinguere le necessità di base dalla somma dei mezzi finanziari di cui dispone la famiglia o le persone legalmente obbligate. La parte della somma dei mezzi finanziari che supera il fabbisogno di base della famiglia rappresenta l'importo massimo che è possibile esigere dai genitori, ossia la parte che può essere presa a carico nel calcolo della borsa di studio secondo il progetto di accordo. Affinché la politica delle borse di studio rimanga effettivamente un sistema per incoraggiare gli studi, e che le borse non si indirizzino esclusivamente alle persone che vivono con il minimo vitale, si raccomanda di non elevare la pretesa relativa alla quota di spesa che deve essere assunta dai genitori. I genitori hanno l'obbligo di sostenere la formazione dei loro figli mettendo a disposizione i mezzi finanziari necessari.

La borsa di studio viene versata solamente a partire dal momento in cui la prestazione dei genitori è insufficiente per coprire la totalità delle spese di sostentamento e di formazione.

La procedura applicabile quando una famiglia con figli in formazione non arriva a soddisfare il fabbisogno minimo esistenziale non è regolata dall'accordo e, per di più, non compete alle borse di studio. I cantoni restano liberi di coprire questi bisogni sia attraverso le borse di studio sia con altre prestazioni. Le borse di studio si propongono principalmente di facilitare gli studi e non di assicurare l'esistenza materiale di una famiglia con figli in formazione; questi costi, in linea di principio, non dovrebbero riguardare il settore delle borse di studio.

Capoverso 2: Forfait

Per evitare un carico eccessivo del lavoro amministrativo i cantoni possono introdurre importi forfaitari.

Capoverso 3: Entrate della persona in formazione

Poiché le borse di studio rivestono un carattere sussidiario, una persona in formazione deve avere la possibilità di sopperire a parte delle sue spese con un'attività professionale. È in questo modo che occorre interpretare il *capoverso 2*. Ne consegue che la borsa di studio, calcolata conformemente al *capoverso 1*, può essere ridotta unicamente a partire da un determinato reddito della persona in formazione. Secondo lo studio dell'UFS (2006) "La situazione sociale delle studentesse e degli studenti in Svizzera nel 2005", i costi medi di un curriculum di studio per una persona che deve disporre di un alloggio indipendente si aggirano attorno ai 23'000 franchi annui. Se le borse di studio e le altre entrate non sono sufficienti (salario d'apprendista, rendita, pensione alimentare, ma senza tener conto della prestazione dei genitori) la persona in formazione deve avere la possibilità di coprire la quota mancante esercitando un'attività professionale, e questo senza che la borsa di studio subisca una riduzione. Esempio: una studentessa riceve una borsa di studio completa di 16'000 franchi. Può guadagnare fino a 7'000 franchi di salario senza che l'importo della borsa di studio venga diminuito. Se, al contrario, il suo salario raggiunge 8'000 franchi, si può allora ridurre la quota della borsa di studio di 1'000 franchi al massimo. Indipendentemente dal reddito effettivo di una persona in formazione è possibile considerare anche una propria prestazione minima. È necessario considerare la struttura della formazione, come prevedono l'articolo 16 *capoverso 1* e l'articolo 18 *capoverso 1*

lettera a. I cantoni possono, per esempio in caso di una formazione a tempo parziale, aumentare l'importo richiesto della propria prestazione minima. Si segnala che la prestazione propria può essere definita facilmente anche per una persona che segue una formazione a tempo pieno, per esempio grazie a un lavoro durante il periodo delle vacanze.

Art. 19 - Calcolo parzialmente indipendente dalle prestazioni dei genitori

Si rinuncia parzialmente a tener conto delle prestazioni ragionevolmente esigibili dai genitori quando la persona in formazione ha compiuto i 25 anni, ha già concluso una prima formazione che dà accesso a un'attività professionale e si è resa finanziariamente indipendente per due anni prima dell'inizio della nuova formazione.

Si considera che una persona sia parzialmente indipendente dai suoi genitori dal momento in cui ha compiuto 25 anni, ha concluso una prima formazione professionale e che, prima di iniziare una nuova e senza trovarsi in un curriculum di studio che porta a un diploma riconosciuto, si sia resa finanziariamente indipendente per due anni. Vale come prima formazione professionale ogni formazione che porta a un diploma riconosciuto dalla Confederazione o dal cantone e che abilita all'esercizio di una professione. Ad esempio un apprendistato vale come prima formazione che dà accesso a una professione. Una persona che ottiene una maturità professionale e che entra in una SUP, dopo aver esercitato una professione per due anni, sarà considerata come parzialmente indipendente dai suoi genitori, anche se questa persona si trova ancora in formazione iniziale. Conformemente al calcolo effettuato indipendentemente dai genitori, i cantoni prenderebbero solo parzialmente in considerazione la situazione finanziaria dei genitori nel calcolo della borsa di studio; per contro, e ad esempio, il calcolo può considerare maggiormente la prestazione della persona in formazione. Questo accordo regola il caso delle persone parzialmente indipendenti dai loro genitori che si trovano in formazione iniziale ai sensi dell'articolo 10.

V. Esecuzione

Art. 20 - Conferenza dei cantoni firmatari

¹*La Conferenza dei cantoni firmatari si compone di un o di una rappresentante per ogni cantone firmatario. Essa:*

- a. *rivaluta periodicamente gli importi delle borse di studio definiti dall'articolo 15 e li adatta, se necessario, al rincaro e*
- b. *emana le raccomandazioni per il calcolo delle borse di studio.*

²*L'adattamento degli importi in base al rincaro è deciso con la maggioranza dei due terzi dei membri della Conferenza dei cantoni firmatari.*

Alcuni compiti esecutivi - in particolare la determinazione del limite dell'importo previsto dall'articolo 15 e l'emanazione di raccomandazioni per il calcolo delle borse di studio - necessiteranno di approfondimenti da parte della conferenza intercantonale dove ogni cantone firmatario sarà rappresentato. Per poter adattare gli importi massimi è richiesta la maggioranza dei due terzi dei membri della conferenza.

Art. 21 - Segretariato

¹*Il Segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) assume la funzione di segretariato dell'accordo.*

²Esso svolge in particolare i seguenti compiti:

- a. informare i cantoni firmatari;
- b. studiare ed elaborare delle proposte in materia di adattamento degli importi delle borse di studio, preparare gli altri dossier della Conferenza dei cantoni firmatari e
- c. assumere i compiti esecutivi dell'accordo.

³Le spese sostenute dal Segretariato per l'esecuzione del presente accordo sono a carico dei cantoni firmatari e ripartiti secondo il numero di abitanti.

Come è già il caso per gli accordi di libera circolazione e di finanziamento, il Segretariato generale della CDPE deve accollarsi il segretariato per gli affari correnti legati all'esecuzione dell'accordo, in particolare deve preparare i dossier della Conferenza dei cantoni firmatari. Come per gli altri concordati le relative spese sono fatturate ai cantoni in proporzione alla loro popolazione.

Art. 22 - Istanza arbitrale

¹Una commissione arbitrale è designata per risolvere le divergenze che potrebbero sorgere tra i cantoni firmatari nell'ambito dell'applicazione e dell'interpretazione del presente accordo.

²La commissione è composta di tre membri designati dalle parti. Se quest'ultime non raggiungono un accordo il Comitato della CDPE designa i membri della commissione.

³Sono applicabili le disposizioni del Concordato sull'arbitrato del 27 marzo 1969.

⁴La commissione arbitrale decide le contestazioni in modo inappellabile. Una commissione arbitrale deciderà senza appello tutte le controversie possibili legate all'applicazione o all'interpretazione dell'accordo.

VI. Disposizioni transitorie e finali

Art. 23 - Adesione

L'adesione al presente accordo si dichiara al Comitato della CDPE. Dopo l'approvazione dell'accordo da parte dell'Assemblea plenaria della CDPE ogni cantone dovrà ancora seguire la procedura di ratifica prevista dalla propria legislazione. Una volta decisa l'adesione all'accordo sarà il Consiglio di Stato che inoltrerà la sua dichiarazione ufficiale al Comitato della CDPE.

Art. 24 - Revoca

La revoca di quest'accordo dev'essere dichiarata al Comitato della CDPE. Entra in vigore alla fine del terzo anno civile dopo la dichiarazione di revoca.

Ogni cantone firmatario ha il diritto di dichiarare la revoca dell'accordo al Comitato della CDPE. Il termine per la revoca è di tre anni civili interi. Per gli altri cantoni firmatari l'accordo resta in vigore integralmente.

Art. 25 - Termine d'esecuzione

I cantoni firmatari sono tenuti ad adattare la loro legislazione cantonale all'accordo entro cinque anni dalla sua entrata in vigore; i cantoni che aderiscono dopo due anni dalla sua entrata in vigore dispongono di tre anni per procedere agli adattamenti.

L'articolo 25 concede ai cantoni firmatari un termine sufficiente per adattare, se del caso, la loro legislazione alle disposizioni dell'accordo. I cantoni già firmatari al momento dell'entrata in vigore dell'accordo disporranno di un termine di adattamento di 5 anni. I cantoni che aderiranno solo dopo i due primi anni di funzionamento dell'accordo disporranno di un termine di soli tre anni per adattare le loro normative.

Art. 26 - Entrata in vigore

¹Il Comitato della CDPE mette in vigore l'accordo a partire dal momento in cui almeno dieci cantoni hanno dichiarato la loro adesione.

²Il Comitato della CDPE metterà in vigore l'articolo 8 capoverso 2 lettera b solo dopo la conclusione di un accordo intercantonale sui contributi nel settore della formazione professionale superiore.

³L'entrata in vigore è comunicata alla Confederazione.

Con l'adesione di almeno dieci cantoni, l'accordo potrà entrare in vigore. L'entrata in vigore effettiva implica una decisione formale del Comitato della CDPE. Il capoverso 2 contempla una restrizione a livello concordatario nel senso che l'entrata in vigore dell'articolo 8 capoverso 2 lettera b è subordinato alla conclusione di un accordo intercantonale sui contributi nel settore della formazione professionale superiore.

L'articolo 48 capoverso 3 della Costituzione federale dispone inoltre che l'entrata in vigore dell'accordo deve essere comunicato alla Confederazione.

6. LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELL'ADESIONE ALL'ACCORDO

6.1 Aumento dell'assegno massimo: da fr. 13'000.- a fr. 16'000.-

L'assegno di studio massimo attualmente ammonta a fr. 13'000.- per anno scolastico, importo che è rimasto invariato dal 1995, data di entrata in vigore del Regolamento delle borse di studio, benché il costo della vita in questi ultimi quindici anni sia considerevolmente aumentato (a questo proposito l'Ufficio federale della statistica stima il costo di uno studente che vive fuori dal domicilio dei genitori a fr. 24'500.- annui).

L'Accordo prevede un importo annuo minimo di borsa di studio per una persona in formazione del grado terziario di almeno fr. 16'000.-.

In questo senso bisognerà aumentare l'importo massimo dell'assegno da fr. 13'000.- a fr. 16'000.-.

6.2 Modifica del metodo di calcolo

6.2.1 Il sistema attuale

La base legale concernente le borse di studio è contenuta negli articoli 19-22 della Legge della scuola del 1. febbraio 1990.

L'applicazione di tale legge è invece disciplinata nel Regolamento delle borse di studio dell'8 marzo 1995.

All'Ufficio delle borse di studio e dei sussidi (in seguito Ufficio) della Sezione amministrativa del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport competono le decisioni in materia di concessione, trasformazione e restituzione di borse di studio. Vi è inoltre una Commissione consultiva nominata dal Consiglio di Stato che assiste l'Ufficio nell'esame di casi particolari ed esercita il controllo generale sulle finalità e sull'efficacia delle borse di studio.

Con il sistema attuale viene concesso un assegno massimo di fr. 13'000.- per il richiedente che durante gli studi vive fuori dal domicilio dei genitori, oppure è indipendente (ha lavorato almeno due anni dopo aver conseguito un primo diploma professionalizzante con un salario minimo mensile di fr. 2'500.-- netti) e un assegno massimo di fr. 4'000.- più le spese di viaggio con mezzi pubblici, per il richiedente che rientra giornalmente al domicilio dei genitori.

Se lo studente è coniugato o ha oneri di famiglia è possibile conteggiare un supplemento di fr. 5'000.- per coppia e di fr. 3'000.- per ogni figlio a carico.
Inoltre dev'essere aggiunta al massimo sussidiabile la parte eccedente i primi fr. 1'000.- della tassa scolastica (se non esiste una scuola equivalente che comporterebbe un onere minore per lo Stato).

Il massimo sussidiabile viene determinato sommando i singoli fattori di spesa:

- spese per l'alloggio: spesa effettiva sino ad un massimo di fr. 6'000.- da documentare;
- vitto (pensione completa fuori del domicilio dei genitori): spesa effettiva sino ad un massimo di fr. 5'000.-;
- spesa per il pranzo fuori casa: spesa effettiva sino ad un massimo di fr. 2'000.-;
- spese di viaggio: con mezzi pubblici (modalità più conveniente) o spesa effettiva;
- tasse scolastiche: spesa effettiva;
- libri e materiale scolastico: spesa effettiva sino ad un massimo di fr. 1'000.-.

Le decisioni si basano sull'ultima tassazione annuale emanata, risalente al massimo ai tre anni precedenti l'anno scolastico inerente la domanda di borsa di studio.

Se la tassazione è antecedente o l'ultima disponibile non rispecchia la situazione economica attuale della famiglia si effettua una decisione provvisoria sulla base dell'ultima tassazione disponibile o dei redditi effettivi percepiti.

Ai fini del calcolo per determinare l'assegno vengono sommati il reddito computabile dei genitori, dell'eventuale coniuge o partner registrato o partner convivente e del richiedente. Il **reddito computabile** è composto dal reddito imponibile tassato per l'imposta cantonale più il 5% della sostanza imponibile (senza i primi fr. 100'000.- dell'abitazione primaria).

Nel calcolo vengono considerate anche prestazioni fiscalmente non imponibili (come ad esempio le prestazioni complementari all'AVS o all'AI).

Dal totale dei redditi computabili si sottrae la quota esente specifica alla situazione (vedi tabella seguente) per ottenere il reddito determinante.

Situazione specifica	Quota esente
Genitori coniugati	fr. 25'000.-
Genitori divorziati o separati o non sposati o aventi due economie domestiche	fr. 45'000.- (del cumulo dei redditi)
Genitori divorziati e risposati o non sposati o aventi due economie domestiche	fr. 45'000.- (del cumulo dei redditi). In questo caso il reddito imponibile e la sostanza del/dei genitore/i risposato/i vengono presi in considerazione soltanto in ragione del 50%.
Coniuge o partner registrato o partner convivente	fr. 15'000.-

Il massimo dell'assegno è concesso con un reddito determinante nullo, ossia con un reddito computabile uguale o inferiore a fr. 25'000.- se i genitori sono sposati, fr. 45'000.- se i genitori sono divorziati o non sposati o aventi due economie domestiche, fr. 15'000.- per studenti coniugati o vincolati da un'unione registrata o con partner convivente.

Per ogni fr. 1'000.- in eccesso di reddito determinante (o maggior reddito) risultante dal calcolo sopraelencato, l'assegno è ridotto di fr. 800.-.

Nel caso in cui più membri della stessa famiglia presentino una richiesta di borsa di studio, l'eventuale riduzione dell'assegno viene praticata complessivamente sull'insieme dei figli in misura proporzionale.

Il progetto di modifica che viene proposto con il presente messaggio riprende sostanzialmente le indicazioni generali contenute nella legislazione attualmente in vigore, attualizzandone i contenuti, e tiene inoltre conto delle disposizioni dell'Accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio.

6.2.2 Il sistema basato sul reddito disponibile semplificato

Lo Stato interviene unicamente a titolo sussidiario nella copertura delle spese di formazione di un richiedente. In prima battuta è lo studente stesso che deve provvedere con mezzi propri o con il provento di un lavoro da lui ragionevolmente esigibile alla copertura delle sue spese di formazione. In secondo luogo sono tenuti a sopperire a queste spese i genitori (e i di loro coniugi), il coniuge o partner registrato, il partner convivente quando la convivenza è considerata stabile (come per la Laps, se vi sono figli in comune, se la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio o se la convivenza è durata almeno sei mesi prima dell'inizio della formazione).

Vige in questo senso il principio della sussidiarietà: in primo luogo sta alla persona in formazione finanziare la propria formazione e in seguito alle persone legalmente tenute al suo mantenimento (genitori, coniuge, partner convivente, ecc.). Anche quando i genitori sono divorziati, entrambi devono provvedere al mantenimento del figlio in formazione; il calcolo di quanto ognuno di essi dovrà dare quale contributo al figlio per la sua formazione verrà basato sulle entrate della tassazione fiscale tenendo conto delle due unità di riferimento con i relativi costi. Questo calcolo verrà effettuato considerando anche le entrate e i costi di un nuovo coniuge del genitore in base all'art. 278 del Codice civile svizzero (cpv. 2: i coniugi si devono vicendevolmente adeguata assistenza nell'adempimento dell'obbligo verso i figli nati prima del matrimonio).

Un eventuale ammanco verrà coperto, secondo i massimi previsti dal Regolamento d'applicazione, attraverso le borse di studio. In pratica il cantone interviene a titolo sussidiario laddove, senza un aiuto, lo studente non potrebbe seguire la formazione.

L'articolo 21 si riferisce principalmente all'art. 276 e 277 del Codice civile svizzero che prevede che i genitori devono provvedere la mantenimento del figlio, incluse le spese d'educazione e di formazione e delle misure prese a sua tutela. In pratica il padre e la madre devono, nella misura in cui le circostanze lo permettono, sovvenire al mantenimento del figlio fino a quando quest'ultimo avrà ottenuto una formazione appropriata in tempi ragionevoli. Beninteso il cantone finanzia sussidiariamente i costi di formazione per cui i redditi e la sostanza dei genitori vengono computate indipendentemente a sapere se essi poi contribuiscono realmente alle spese di formazione del figlio.

Nel calcolo di quanto può ragionevolmente essere richiesto ai famigliari legalmente tenuti al mantenimento della persona in formazione si tiene conto dei redditi totali netti risultanti dalla notifica dell'ultima tassazione emanata e delle spese indispensabili riconosciute a un nucleo familiare secondo il modello di reddito disponibile semplificato previsto per i sussidi di cassa malati (vedi Messaggio n. 6264 del 15 settembre 2009). A questo importo andranno ancora dedotte le spese del minimo vitale secondo le norme COSAS, con il supplemento d'integrazione previsto dalle prestazioni assistenziali, e le spese della locazione secondo i costi medi in Ticino (dati dell'Ufficio federale della statistica).

In pratica il calcolo sarà il seguente. Il reddito disponibile semplificato, utilizzato anche per i sussidi sui premi di cassa malati (vedi Messaggio n. 6264 del 15 settembre 2009) comprende:

i redditi secondo la Legge tributaria (LT)

+ 1/15 della sostanza netta secondo la LT,

- il premio medio per l'assicurazione malattie obbligatoria,
- i contributi sociali obbligatori (AVS/AI/IPG/AD/LAINF/LPP),
- le pensioni alimentari effettivamente pagate,
- le spese professionali per salariati (con un forfait massimo di fr. 4'000.- per unità di riferimento),
- le spese per interessi passivi (con un forfait massimo di fr. 3'000.- per unità di riferimento).

Dal reddito disponibile semplificato verranno dedotte le seguenti spese dei genitori e dei loro figli a carico (compresi i figli agli studi che vivono presso di loro):

- Importo base (secondo le norme COSAS): in base al numero di persone che vivono con i genitori e che sono a carico di essi viene definito l'importo base mensile che copre in particolare le spese di sostentamento.

Attualmente gli importi si compongono come segue:

n. persone:	Importo mensile (in fr.):	importo annuo (in fr.):
1	960.-	11'520.-
2	1469.-	17'628.-
3	1'786.-	21'432.-
4	2'054.-	24'648.-
5	2'323.-	27'876.-
6	2'592.-	31'104.-
7	2'862.-	34'332.-
Per persona supplementare:	269.-	3'228.-

- Supplemento d'integrazione: l'importo base viene adeguato ai bisogni e alle attitudini della persona con un supplemento di fr. 1'200.- per persona, come avviene per le prestazioni assistenziali. Tale importo potrà essere rivisto a dipendenza delle direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali.
- Attuali spese dell'alloggio secondo gli affitti medi in Ticino (fonte: UFS, dati riferiti al 2003):

n. persone/locali	importo mensile (in fr.)	importo annuo (in fr.)
1 persona/2 locali	772.-	9'264.-
2 persone/3 locali	952.-	11'424.-
3 persone/4 locali	1'160.-	13'920.-
4 persone/5 locali	1'325.-	15'900.-
5 persone/6 locali	1'696.-	20'352.-
Per ogni persona supplementare:	100.-	1'200.-

Il saldo ottenuto verrà considerato solo parzialmente ai fini del calcolo dell'assegno di studio per dare alle famiglie un importo a libera disposizione che copra spese quali le imposte, le spese accessorie dell'alloggio, ecc.

La parte presa in considerazione del saldo verrà poi ripartita in modo proporzionale per ogni figlio a carico e in formazione secondo le spese che quest'ultimo dovrà sopportare per i suoi studi. Questo significa che la famiglia dovrà destinare un budget maggiore al figlio che ha più spese (ad esempio quando lo studente vive fuori casa) in confronto al figlio che ha meno spese (ad esempio se vive ancora con i genitori).

A questo punto bisognerà determinare le possibilità finanziarie e le spese della persona in formazione, distinguendo se lo studente rientra giornalmente a casa o meno.

Nel primo caso infatti verranno riconosciute alla persona in formazione la spesa per il pranzo fuori casa, le spese del trasporto (in principio il costo dell'abbonamento di trasporto pubblico e solo in casi giustificati il costo di utilizzo di un autoveicolo), la tassa scolastica (spesa effettiva) e il materiale scolastico (secondo dei forfait).

Nel secondo caso invece viene riconosciuto allo studente che vive in modo indipendente il proprio importo base, i costi dell'alloggio secondo gli affitti medi in Svizzera, il trasporto scolastico, la tassa scolastica effettiva e il materiale scolastico.

Si rileva che un eventuale stipendio percepito dallo studente o sostanza in suo possesso verranno prese parzialmente in considerazione e comporteranno una diminuzione dell'assegno di studio.

Lo scoperto che risulterà da questo calcolo verrà finanziato attraverso un assegno di studio secondo i massimi previsti dal Regolamento di applicazione.

Rispetto al passato, con questo calcolo si potrà tener conto della reale situazione economica della famiglia con le effettive entrate e con dei costi basati su dei forfait senza dover tuttavia applicare il sistema previsto dalla Laps che avrebbe comportato un onere amministrativo troppo importante in termini di risorse e di costi. A differenza del reddito disponibile della Laps, il reddito disponibile semplificato nell'ambito della riduzione dei premi si baserà, di regola, completamente sui dati fiscali, senza ulteriori necessità di informazioni supplementari.

Il Regolamento d'applicazione definirà la partecipazione finanziaria da parte del cantone e l'ammontare massimo delle spese di formazioni da riconoscere.

6.3 Durata sussidiata degli studi

In base all'Accordo intercantonale la borsa di studio è concessa per la durata della formazione. Se i curricula prevedono più anni di formazione gli assegni e i prestiti di studio possono (non ha carattere obbligatorio) essere concessi fino a due semestri oltre la durata regolamentare.

Attualmente viene sussidiata tramite assegni di studio unicamente la durata minima dei corsi fissata dalla regolamentazione della scuola o dell'istituto di formazione. A breve termine non è prevista alcuna modifica; resterà però aperta la possibilità per il Consiglio di Stato di concedere assegni di studio fino a due semestri oltre la durata regolamentare.

7. CONSIDERAZIONI FINANZIARIE E D'IMPATTO AMMINISTRATIVO

7.1 La simulazione del sistema attuale e del nuovo metodo

Per determinare l'impatto finanziario del cambiamento di metodo di calcolo e del massimo sussidiabile sono stati considerati 266 casi rappresentativi (su un campione iniziale di 300 casi) di ogni ordine di scuola in misura proporzionale secondo i dati del 2009 (10% liceo, 5% formazione generale, 16% scuole professionali a tempo pieno, 13% apprendisti, 8%

formazione professionale superiore, 10% SUP, 31% università e politecnico; scuola obbligatoria e maturità professionale a tempo pieno non sono state considerate in quanto hanno un impatto sulla spesa molto limitato).

Per ognuno dei 266 casi è stato effettuato il nuovo calcolo utilizzando il reddito disponibile semplificato, deducendo le varie spese riconosciute e aggiungendo una parte di eventuali entrate dello studente. Il risultato ottenuto è poi stato considerato in ragione del 30 % in quanto in questo modo la famiglia ha ancora a disposizione una parte delle entrate per coprire le spese non considerate nel calcolo sul minimo vitale (terzo pilastro, automobile, svaghi, ecc.). Inoltre con una percentuale del 30% la maggior parte degli attuali beneficiari non si vedrebbero ridurre o eliminare l'assegno di studio unicamente a seguito del cambiamento del metodo di calcolo.

Per avere una migliore flessibilità negli anni, e in particolare garantire un aggiornamento della percentuale sopraindicata a dipendenza della disponibilità e dei versamenti effettuati, si è optato per non indicare nella legge una percentuale fissa ma di lasciare al Consiglio di Stato la facoltà di fissare la quota parte che dev'essere considerata a dipendenza del budget a disposizione e della previsione per l'anno scolastico successivo.

7.2 Gli effetti sul numero dei beneficiari

Con il passaggio dal reddito imponibile al reddito disponibile semplificato, il criterio di valutazione per determinare il diritto ad un assegno di studio e il suo importo subiranno un cambiamento. La differenza più importante fra i due criteri di valutazione della situazione economica delle persone è data dalle diverse modalità con le quali si tiene conto degli oneri familiari. Con il nuovo sistema vi sarà una migliore ripartizione dei sussidi in quanto verranno considerate le entrate effettive della famiglia e le spese secondo dei forfait che variano a dipendenza delle persone che compongono il nucleo familiare.

Con il nuovo calcolo risulta quanto segue per i 266 casi rappresentativi.

81 studenti con il nuovo metodo (30.45%) ricevono un assegno con una differenza inferiore a fr. 1'000.-, quindi con un'incidenza minima, che non è ulteriormente commentata.

I beneficiari che invece avrebbero diritto ad un aumento dell'assegno rispetto al calcolo basato sul reddito imponibile sono 101 (37.96%), e meglio:

Aumento dell'assegno	Numero casi
Da fr. 1001.- a fr. 2'000.-	5
Da fr. 2'001.- a fr. 3'000.-	16
Da fr. 3'001.- a fr. 4'000.-	22
Da fr. 4'001.- a fr. 5'000.-	13
Da fr. 5'001.- a fr. 6'000.-	16
Da fr. 6'001.- a fr. 7'000.-	6
Da fr. 7'001.- a fr. 8'000.-	1
Da fr. 8'001.- a fr. 9'000.-	6
Da fr. 9'001.- a fr. 10'000.-	4
Da fr. 10'001.- a fr. 11'000.-	4
Da fr. 11'001.- a fr. 12'000.-	5
Da fr. 12'001.- a fr. 13'000.-	2
Oltre fr. 13'000.-	1

Questi aumenti di assegno sono dovuti in particolare al fatto che il massimo sussidiabile passerà da fr. 13'000.- a fr. 16'000.-.

Al contrario, le diminuzioni di assegno con il calcolo basato sul reddito disponibile semplificato sono 86, e meglio:

Diminuzione dell'assegno	Numero casi
Da fr. 1'001.- a fr. 2'000.-	36
Da fr. 2'001.- a fr. 3'000.-	22
Da fr. 3'001.- a fr. 4'000.-	12
Da fr. 4'001.- a fr. 5'000.-	6
Da fr. 5'001.- a fr. 6'000.-	3
Da fr. 6'001.- a fr. 7'000.-	1
Da fr. 7'001.- a fr. 8'000.-	2
Da fr. 8'001.- a fr. 9'000.-	2
Da fr. 9'001.- a fr. 10'000.-	-
Da fr. 10'001.- a fr. 11'000.-	2

Analizzando (nelle ultime 7 righe della tabella precedente) i 16 casi (6%) di beneficiari che subirebbero, con il nuovo sistema RDS, una diminuzione dell'assegno di un importo superiore a fr. 4'000.- (vale a dire da fr. 4'000.- fino a fr. 11'000.- in meno rispetto al modello con il calcolo attuale) si evince che la differenza è data per la maggior parte dei casi dalla diversa computazione della sostanza. Se con il calcolo attualmente in vigore viene considerato unicamente il 5% della sostanza imponibile senza i primi fr. 100'000.- dell'abitazione primaria, con il sistema del RDS la sostanza viene considerata netta (senza le deduzioni sociali) in ragione del 15%.

Altri casi invece hanno potuto beneficiare di borse di studio malgrado redditi netti superiori a fr. 90'000.- grazie alle deduzioni fiscali. Questi studenti, come visto sopra, non potranno più beneficiare di assegni di studio con il calcolo basato sul RDS.

57 casi (20%) invece con il metodo attuale di calcolo beneficiavano di un assegno di studio e con il metodo RDS invece non riceverebbero più niente. Tra questi l'84.2% avrebbe una diminuzione dell'assegno inferiore a fr. 4'000.-, l'8.8% tra i fr. 4'000.- e fr. 6'000.- e il 5.3% tra i fr. 6'000.- e i fr. 11'000.-.

Tenendo conto dei casi che hanno beneficiato di un assegno di studio e che con il calcolo basato sul RDS non lo riceverebbero più non ci sono famiglie con redditi medio-bassi, ma unicamente casi con redditi medio-alti o con sostanza imponibile netta. Da qui la differenza.

7.3 Impatto finanziario

Gli effetti della riforma sulla spesa sono valutati dapprima anch'essi in termini di spesa potenziale e in seguito trasformati in spesa effettiva.

La spesa potenziale dei 266 casi è stata di fr. 1'973'571.-, per una spesa totale di assegni di studio e di tirocinio nel 2008 di fr. 15'324'300.- e nel 2009 di fr. 14'592'334.-. Rapportata ad una spesa totale di fr. 15 mio (media arrotondata tra la spesa del 2008 e del 2009), risulta una maggiore spesa con il metodo basato sul reddito disponibile semplificato di fr. 17'660'221.85, vale a dire 2 mio in più rispetto alla spesa attuale.

In conclusione si osserva che con il nuovo sistema gli assegni sono meglio ripartiti rispetto al passato (le famiglie con redditi più bassi ricevono un assegno maggiore rispetto a famiglie con redditi più alti per la stessa formazione, e questo indipendentemente dalle deduzioni fiscali a cui hanno diritto secondo la LT), in quanto vengono corretti gli aspetti negativi riscontrati con il calcolo basato sul reddito imponibile.

7.4 Impatto amministrativo

L'attuale applicativo informatico non può essere adottato in funzione delle esigenze del nuovo modello. Bisognerà pertanto mettere a punto un nuovo applicativo, di nuova generazione, concepito in modo da consentire le funzionalità richieste sfruttando le possibilità tecniche e elettroniche del momento. La spesa di investimento e di gestione non è al momento quantificabile. Lo potrà essere unicamente dopo aver allestito il progetto di massima.

Non sono previste altre spese amministrative di rilievo.

8. RELAZIONI CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

La spesa supplementare prevista di 2 mio è già contenuta nelle linee direttive e nel piano finanziario (Terzo aggiornamento di piano finanziario 2008-2011, p. 199). In effetti nel 2012 è stato previsto un supplemento di 1 mio per assegni di studio e di tirocinio visto che il metodo di calcolo basato sul RDS sarà applicato da settembre 2012, passando da 18 mio a 19 mio. Invece dal 2013 la spesa prevista è di 20 mio, quindi con un aumento di 2 mio della spesa attuale.

9. ATTI PENDENTI

Con la presentazione di questo Messaggio è da ritenere evasa, per quanto di competenza del Consiglio di Stato, la petizione consegnata e registrata dalla Cancelleria dello Stato il 10 dicembre 2010, i cui firmatari chiedono appunto "alla Repubblica e Cantone Ticino di ratificare l'Accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio (Concordato sulle borse di studio)".

10. CONCLUSIONE

Osservato quanto precede, il Consiglio di Stato invita il Parlamento ad accogliere l'adesione all'Accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

Allegato:

Accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la ratifica del Cantone Ticino all'Accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio del 18 giugno 2009

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 11 gennaio 2011 n. 6439 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È ratificato l'Accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio del 18 giugno 2009.

Articolo 2

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

²Esso sarà trasmesso alla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione dalla Segreteria del Consiglio di Stato e l'Accordo sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ad avvenuta messa in vigore da parte di detta Conferenza.